

"Disposizioni per la bruciatura delle stoppie nell'anno 2008"

(Adottate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 settembre 2008)

RILEVATO che le disposizioni in materia di applicazione della politica di condizionalità in agricoltura consentono, in deroga al divieto contenuto nelle suddette norme, la bruciatura delle stoppie nei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti d'Importanza Comunitaria) a partire dal 1. settembre;

RILEVATO che il regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del d.P.R. n. 357/1997" emanato anche ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), da applicare ne Siti Natura 2000 designati ed individuati in Puglia, all'art. 5, comma 1. lett. w) dispone il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie prima del 1. settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

CONSIDERATO che il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia è del tutto compreso nel territorio della Zona di Protezione Speciale/Sito d'Importanza Comunitaria IT9120007 "Murgia Alta";

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1. aprile 2008 "Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale" ha prorogato al 1. ottobre 2008 lo stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale;

CONSIDERATO altresì che, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle organizzazioni professionali e dell'associazionismo operanti sul territorio, sono in fase di redazione il Piano per il Parco ed il Regolamento del Parco che disciplineranno anche il corretto uso dei suoli agricoli nel territorio del Parco;





CONSIDERATO che la bruciatura delle stoppie costituisce pratica tradizionale di distruzione dei residui vegetali su terreni seminativi anche in considerazione del limitato franco di coltivazione disponibile che rende problematica l'utilizzazione di pratiche alternative;

CONSIDERATO che le mutate condizioni meteo-climatiche, con l'arrivo delle piogge autunnali ed il considerevole calo delle temperature hanno abbattuto sensibilmente il rischio di incendi;

ART. 1

La bruciatura delle stoppie nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è consentita, per l'anno 2008, a partire dal 22 settembre, nel rispetto della normativa vigente. La bruciatura è consentita a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive o coperte da vegetazione spontanea. La precesa o fascia di protezione deve essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo e deve essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.

ART. 2

L'accensione delle stoppie deve essere comunicata all'Ente Parco, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato del Parco ed ai Vigili del Fuoco, indicando la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme ed assistite fino al totale spegnimento della combustione.

ART. 3

La violazione e l'inosservanza delle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.





ART. 4

La violazione e l'inosservanza delle presenti norme che determinino incendi boschivi, sono suscettibili di applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dai provvedimenti regionali in materia misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ed alle disposizioni regionali di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo in quanto compatibili.

ART. 6

Al CTA-CFS del Parco è demandato il compito di far rispettare il presente regolamento, accertando ogni sua eventuale trasgressione e di irrogare l'eventuale sanzione amministrativa.

ART. 7

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all'albo dell'Ente e nel suo sito internet, è trasmesso ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto per la sua divulgazione con appositi manifesti ed affissione ai rispettivi Albi Pretori, ai Presidenti delle Comunità Montane della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud Orientale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bari ed al Presidente della Regione Puglia.

